

SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI

Sentenza del 29.20.2025 n. 14434 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 39

Composizione

Presidente Dott. Angelo Martinelli

Relatore Dott. Mariaclementina Forleo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Avviso di accertamento TARI – Motivazione – Contenuto - Fondamento

Massima

L'obbligo di motivare un avviso di accertamento TARI è assolto indicando gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria, atteso che solo in tal modo il contribuente viene messo in condizione di conoscerne gli elementi essenziali e di contestare efficacemente l'*an* ed il *quantum* dell'imposta.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 472/1997, art7. 16 e 17; L.n. 296/2006, art. 1, comma 161;
L.n. 147/2013, art. 1, comma 645

Conformità

Cass. Sent. n. 20685/2024

Anno pubb.

2025

**ONERE DELLA PROVA IN CASO DI IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO
DI ACCERTAMENTO TARI**

Sentenza del 30.10.2025 n 14503 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 1

Composizione

Giudice Monocratico Dott. Tommaso Parisi

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

Avviso di accertamento Tari – Relative contestazioni – Onere della prova

Massima

In tema di TARI, qualora il contribuente non contesti l'*an* ma il *quantum* dell'imposta, sostenendo che la superficie tassabile è inferiore a quella indicata dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento, compete all'Ente impositore dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa fiscale azionata, potendo il medesimo qualificarsi come attore in senso sostanziale nella controversia.

Rif. Normativi

Art 115, comma 1, c.p.c. ; D.Lgs n. 546/1992, art. 7, comma 5 *bis*

Conformità

C. Cost. sent. n. 109/2007; Cass. nn. 2908/2013 e 955/2016.

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

MANCATA DICHIARAZIONE TARI: LA SANZIONE È LIMITATA ALLA PRIMA ANNUALITÀ

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto - Sezione 1,
Sentenza del 27/5/2025, n. 936

Composizione

Giudice monocratico Brandimarte

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TARI - Obbligo di denuncia originaria - Violazione dell'obbligo - Conseguenze sanzionatorie su ciascuna annualità.

Massima

In tema di Tari, ove l'originaria denuncia non sia stata presentata, l'omessa dichiarazione non integra una ulteriore violazione per ogni anno successivo e la sanzionabilità resta limitata alla prima annualità.

Rif. normativi

d.lgs. n. 507/1993

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 25063 del 2019 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**GRAVA SUL CONTRIBUENTE L'ONERE DI PROVARE LE
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE O
DELL'ESENZIONE DALLA TARI**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 10^a, sentenza
del giorno 12 settembre 2025, n. 5487

Composizione

Cotta Antonella (Presidente) – Leone Paolo (Relatore) – Loreto Rita (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 295
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Tributi locali - Rifiuti solidi urbani - T.a.r.i. – Esenzione dall'imposta o
riduzione del dovuto - Onere della prova – Relativa distribuzione

Massima

In tema di T.a.r.i., è l'ente impositore a dover fornire la prova circa la fonte
dell'obbligazione tributaria, gravando invece sul contribuente l'onere di provare
la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una
riduzione della superficie tassabile o l'esenzione.

Rif. normativi

art.62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 21 febbraio 2023, n.5433; Cass. civ., sez. VI, 6 luglio 2022
n. 21335; Cass. civ., sez. trib., 22 settembre 2017, n.22130

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI TARI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 24/7/2025, n. 5353/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - TARI - Presupposto applicativo - Locali o aree scoperte ad uso privato - Condizioni - Esenzione - Prova a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie

Massima

In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che il ricorrente aveva dimostrato la sussistenza del vincolo di pertinenzialità, che consente di applicare una tassazione unitaria, trattandosi di immobile da sempre adibito a *garage* ed alienato congiuntamente all'appartamento).

Rif. normativi

Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 6, Sentenza n. 4961 del 2/3/2018 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sezione 6-5, Ordinanza n. 21335 del 6/7/2022 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IL SINDACO PUO' NOMINARE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli - Sezione 1,
Sentenza del 4/9/2025, n. 5796

Composizione

Pres. Cilenti Giovanni – Rel. Nola Catia

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
- 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
- TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 -

Sindaco – Regolamento comunale attributivo del potere di nomina del
responsabile ufficio tributi – Legittimità - Sussistenza

Massima

Il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, emanato ex artt. 53,
comma 23, della l. n. 388/2000 e 50, comma 10, del d. lgs. n. 267/2000,
può attribuire al sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai
cinquemila abitanti il potere di nominare il responsabile dell'ufficio
tributi.

Rif. normativi

Art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000

Art. 50, comma 10, del d. lgs. n. 267/2000

Art. 4, comma 3, l. n. 131/2003

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL REGIME DI PRIVATIVA COMUNALE DELLA TARSU/TARI È
SUPERATO DALL'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ PORTUALE**

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 701 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Servizio di gestione dei rifiuti interno alle aree portuali - Competenza
dell'Autorità portuale - Conseguenze - Potere impositivo del Comune -
Configurabilità - Esclusione

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove sia stata
costituita l'Autorità portuale, quest'ultima, nell'ambito dell'area di sua
competenza, è tenuta allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti, che
non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma include anche il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica, con esclusione di
ogni potere impositivo da parte dei Comuni. (In motivazione è stato precisato
che, nel caso di mancata costituzione dell'Autorità portuale, si riespande la
competenza comunale in tema di rifiuti con il relativo potere impositivo in
relazione alle aree in cui opera l'Autorità marittima).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 62 d.lgs. 15/11/1993 n. 507

Art. 21 d.lgs. 05/02/1997 n. 22

Art. 5 e art. 6 Legge 28/02/1994 n. 84

Conformità

Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 34251 del 15/11/2021

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER L'ESENZIONE DALLA TARI È NECESSARIA UNA APPOSITA
DICHIARAZIONE ANNUALE SULL'INUTILIZZABILITÀ
DELL'IMMOBILE**

Sentenza del 18 luglio 2025, n. 894 del 2025 (dep. 23/07/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
TARI - Esenzione - Presupposti - Onere di dichiarazione del contribuente -
Necessità

Massima

In tema di TARI, l'esenzione costituisce un'eccezione alla regola del pagamento
del tributo per cui l'inutilizzabilità dell'immobile deve essere confermata dal
contribuente per ciascun anno con apposita dichiarazione e, in difetto di tale
adempimento, va escluso il beneficio del mancato versamento della tassa
essendo irrilevante la prova *ex post* mediante la produzione di una perizia
giurata.

Rif. normativi

Art. 62, D.Lgs. 15/11/1993 n. 507

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza del 15/05/2019 n. 12979

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

E' DOVUTA LA TARI IN CASO DI AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO

Sentenza del giorno 21 luglio 2025, n. 911 del 2025 (dep. 25/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TARI – Area sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. –

Debenza del tributo - Ragioni - Onere della prova a carico del contribuente -

Contenuto

Massima

La TARI è dovuta in caso di sottoposizione di un'area a sequestro preventivo penale, in quanto l'apposizione del vincolo di coercizione reale non preclude l'utilizzabilità giuridica del bene e non fa venir meno la presunzione di produzione di rifiuti. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che incombe sul contribuente, che chieda l'esclusione dall'imposizione, l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del sequestro, le relative modalità di attuazione, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quella oggetto di imposizione tributaria e, soprattutto, la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria).

Rif. normativi

Art. 321 c.p.p.

Art. 62, D.lgs. 15/11/1993 n. 507

Art. 66, D.lgs. 15/11/1993 n. 507

Conformità

Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 09/03/2020 n. 6551



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Accollo interno e legittimazione all'impugnazione dell'avviso di pagamento TARI.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 6,
Sentenza del 02/09/2025, n. 3914

Composizione

Pres. rel. Vincenzo di Caprio

81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Obbligazioni tributarie - Accollo negoziale dei debiti erariali - Efficacia di accollo interno – Legittimazione dell'accollante all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti d'imposta assume efficacia di accollo interno nei confronti del titolare del potere impositivo, per cui soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva, specularmente, la carenza di legittimazione della società accollante a dolersi dell'esercizio di quei poteri.

Rif. normativi

Cod. civ., art. 1273 c.c.
L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 3930 del 2025 (VEDI)
Cass. n. 9353 del 2024 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSIONE DALLA PARTE VARIABILE DELLA TARI DELLE
SUPERFICI IN CUI SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1[^], 14 marzo
2025, n. 225

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) - Boragine Gerardo -
Modena Marco

**81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 295
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Determinazione delle superfici assoggettabili a TARI - Esenzione per i rifiuti speciali - Distinzione della tassa tra parte fissa e parte variabile - Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento.

Massima

In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento per il funzionamento del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.

Rif. normativi

art. 1, commi 641-642- 649, l.-27 dicembre 2013, n. 147; d.lgs. 15 novembre
1993 n. 507

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2024, n. 13455, Cass. civ., sez. V, ord., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass. civ., sez. V, ord. 28 marzo 2023, n. 8573

Anno pubb.

2025

SULL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI IN CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO COMUNALE

Sentenza del 30.5.2025 n 7290 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 33

Composizione

Presidente Dott. Massimo Zanetti

Relatore Dott. Massimo Zanetti

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

TARI - Avviso di accertamento – Presupposti - Avviso di liquidazione –
Mancanza – Conseguenze

Massima

L'omesso invio di un avviso di liquidazione, previsto dal regolamento comunale
in materia di TARI, non rende illegittimo l'avviso di accertamento se il
contribuente è stato, comunque, portato a conoscenza di tutti gli elementi utili
per valutare la fondatezza del presupposto impositivo.

Rif. Normativi

Regolamento TARI Roma Capitale art. 23, co. 3

Conformità

CGT I grado Roma sent. 7290/2025

Anno pubb.

2025

SULLA RATIO E LE FINALITÀ DELLA DENUNCIA TARI - TEFA

Sentenza del 11.6.2025 n 8014 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 40

Composizione

Presidente Dott.ssa Donatella Ferranti

Relatore Dott.ssa Donatella Ferranti

81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

Avviso di accertamento Tari e Tefa – Difetto di soggettività passiva – Omessa
comunicazione - Conseguenze

Massima

La carenza della denuncia TARI - TEFA non è emendabile, se non per il futuro, in quanto assolve alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti di esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio e del soggetto responsabile, oltre che di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio, conseguendone che il contribuente può integrare la prova della effettiva destinazione dei locali soltanto se ha presentato detta denuncia o la variazione.

Rif. Normativi

Legge n.147/2013 – art 1, commi 641 e 642 e DPR n. 138/1998

Conformità

Cass Sent. n. 2623/2023 e Sent. n. 16022/2022

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI GRANDI DIMENSIONI ED
ASSOGGETTAMENTO AD IMU E TASI**

Sentenza del 02/01/2025, n. 5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
del Veneto

Composizione

- Pres. Mingarelli
- Rel. Mercurio

TRIBUTI LOCALI – IMU E TARI

Impianti fotovoltaici di grandi dimensioni – Imponibilità IMU e TARI –
Sussistenza.

Massima

In tema di tributi locali, l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni (nella fattispecie, 261,61 KW) va considerato bene immobile anche se non architettonicamente integrato ed edificato in falda alla copertura di un capannone industriale e, pertanto, astrattamente rimovibile e installabile in altro luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente l'impianto fosse stato ritenuto soggetto al pagamento dell'IMU e della TASI).

Rif. Normativi

- Cod. civ., art. 812;
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 5;
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13.

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 6840 del 14/03/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DICHIARATIVO TARI NEL CASO
DI CESSAZIONE DI UTENZE E OCCUPAZIONE**

- Sentenza del 18/02/2025, n. 2/148 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
- Pres. Castaldi
- Rel. Castaldi

Composizione

TRIBUTI LOCALI – TARSU – TIA – TARI - TARES – DENUNCIA

TARI – Immobile – Presupposti impositivi - Cessazione – Obbligo dichiarativo
- Sussistenza.

Massima

In materia di tributi locali, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti (TARI) determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione al Comune di inizio occupazione, detenzione o possesso di locali o aree imponibili, dichiarazione valevole anche per gli anni successivi se gli elementi applicativi del tributo rimangono invariati, laddove, in caso di mutamento delle condizioni - quali sgombero o interruzione delle utenze -, i titolari sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione su apposito modello entro il termine di legge, a fronte del potere/dovere dell'ente di effettuare eventuali controlli sulla sopravvenuta non debenza della tassa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo impositivo relativamente ad un immobile il cui uso commerciale da parte del conduttore era cessato e che era, conseguentemente, rimasto vuoto, valorizzando il dovere di collaborazione e lealtà che impone al contribuente di dichiarare il mutamento delle condizioni, salvo che risulti - anche *aliunde* - la



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

conoscenza/conoscibilità, in capo all'ente locale, dell'inutilizzo di fatto dell'immobile).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 5

Conformità

- Sez. 5, n. 9051 del 30/03/2023

- Sez. 5, n. 4602 del 28/02/2018

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TASSA SUI RIFIUTI IN CASO DI CHIUSURA STAGIONALE DI
ATTIVITÀ ALBERGHIERE**

Sentenza n.471/2025 del 02/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 3.

Pres. Greco, Est. Bagnai

Composizione

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
- 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -
Particolari condizioni d'uso - Usi stagionali - Riduzione della tariffa –
Previsione - Fattispecie relativa a struttura alberghiera inutilizzata per
alcuni mesi dell'anno.

Massima

In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani ben possono ammettersi dei temperamenti all'imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, facendo riferimento a quanto indicato in giurisprudenza in ordine alla possibile applicazione del criterio indicato dall'art. 59, comma 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 507 del 1993 per i casi nei quali l'attività di raccolta non è stata espletata, ha ritenuto tale criterio applicabile anche all'ipotesi di chiusura di attività alberghiera protratta per molti mesi durante l'annualità in contestazione, disponendo l'obbligo di versamento della TARSU nella misura del 40% della tariffa).

Rif. normativi

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 5

D.L. del 6 dicembre 2011, n.
modificazioni, dalla L. 22 dicemb



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Rif.</u>	Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012 (Rv. 622868 - 01)
<u>giurisprudenziali</u>	Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 11/05/2018 (Rv. 648509 - 01)
<u>Anno pubb.</u>	2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI: CONDIZIONI
PER LA RIDUZIONE PER LA QUOTA VARIABILE TARI**

Sentenza del 20/02/2025, dep. 24/03/2025, n. 1904/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione

Pres. Liotta, Est. Frattarolo

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Produttori di rifiuti
speciali assimilati agli urbani - Determinazione della quota variabile -
Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati -
Dimostrazione di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti
autorizzati - Necessità - Sufficienza - Fattispecie.

Massima

In tema di determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ma né la previsione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2103, né altra normativa secondaria contemplano la possibilità per l'ente impositore di prevedere, mediante il suddetto regolamento, l'inapplicabilità dell'agevolazione in pendenza di inadempienze del contribuente in ordine a precedenti annualità del tributo. (Fattispecie relativa ad accoglimento di appello proposto da società produttrice di rifiuti speciali assimilati, conferiti a soggetto autorizzato al riciclo, nella quale la previsione regolamentare del Comune appellato - secondo cui l'agevolazione è da escludersi in presenza di debiti TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione - è stata disapplicata dalla Corte territoriale).

Rif. normativi

Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1
com. 641

Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com.
642



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com.
649

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507
art. 62 com. 3

Rif.	Vedi:
giurisprudenziali	Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024 (Rv. 671238 - 01)
	Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8753 del 28/03/2023 (Rv. 667356 - 01)
	Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017 (Rv. 645621 - 01)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CIRCA LA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
TARI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6^a, 25 marzo
2025, n.1947

Composizione

Fruscella Giuseppe (Presidente) – Speranza Liliana (Relatore) – Galeota
Antonio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI,
PROVINCIALI, REGIONALI)– 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TARI - Obbligo di motivazione - Sussistenza – Contenuto – *Ratio*.

Massima

In tema di TARI, poiché l'avviso di accertamento ha natura di *provocatio ad opponendum* e l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'*an* e il *quantum debeatur*, la descrizione del provvedimento deve individuare l'unità immobiliare, il titolo di possesso (diritto reale, locazione, comodato, affitto d'azienda ed altro) con la descrizione puntuale della destinazione d'uso e della superficie imponibile.

Rif. normativi

art. 1, commi 161-170 l. 27 dicembre 2006 n. 296

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. IV, ord. 11 gennaio 2025, n. 730; Cass. civ., sez. V, ord. 23 ottobre
2025, n. 27441

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ: PRESUPPOSTI E MODALITÀ PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO TARI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza dell' 8/05/2025, n. 3493/2025

Composizione

Pres. rel. Pasquale Menditto

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TARI -
Riduzione della base imponibile - Fabbricati inagibili, inabitabili e di
fatto non utilizzati - Nozione.

Massima

In tema di TARI, devono considerarsi inagibili o inabitabili, se di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. (Nella fattispecie, la Corte regionale ha ritenuto che, per verificare lo stato di inagibilità o inabitabilità, il proprietario deve far redigere una perizia tecnica, su indicazione dell'ufficio tecnico comunale, dopo aver presentato una domanda di esenzione, o, in alternativa, può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la possibilità che il Comune effettui un sopralluogo per accertare la situazione dell'immobile, previo consenso del proprietario)

Rif. normativi

d.P.R. n. 380/2001, art. 3

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 5804 del 2023 (VEDI)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AFFIDAMENTO A TERZI DA PARTE DEL COMUNE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE: CONSEGUENZE SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 12/05/2025, n. 3540/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Catia Nola

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TARI -
Liquidazione, accertamento e riscossione - Affidamento a terzi da parte
del Comune - Legittimazione processuale dell'affidatario -
Conseguenze.

Massima

In tema di TARI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dell'imposta ex art. 52 d.lgs. n.
446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si
trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'opzione
dell'ente locale per la gestione esterna, sicché il difetto di integrità del
contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua
costituzione in giudizio e non da quella del Comune.

Rif. normativi

d.lgs. n. 446/1997, art. 52

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 25305 del 2017 (CONF.)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cass. n. 6772 del 2010 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ONERI PROBATORI DEL CONTRIBUENTE PER FRUIRE DELL'ESENZIONE TARI O DELLA RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 19/06/2025, n. 4479/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. Di Lorenzo.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Tributi locali - Tari - Presupposto impositivo - Esenzione – Onere della prova a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento.

Massima

In materia di Tari, il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o dalla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale che impone il pagamento dell'imposta su tutti i rifiuti urbani.

Rif. normativi

d.lgs. 15/11/1993, n. 507, art. 62
l. 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 639

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 21335 del 6/7/2022 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 8595 del 1/4/2025 (CONF).
2025.

Anno pubbl.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ATTO IMPOSITIVO TARSU, È SUFFICIENTE CHE IL COMUNE INDICHI SOLTANTO LA TARIFFA APPLICATA E LA DELIBERA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 17/7/2025, n. 5143

Composizione

Pres. Macrì – Rel. Francesco Cananzi

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Motivazione e contenuto dell'atto impositivo - Art. 71 del d.lgs. n. 507/1993 - Indicazione della tariffa applicata e relativa delibera - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione.

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 (nel testo vigente *ratione temporis*) obbliga il Comune ad indicare nell'atto impositivo esclusivamente la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 71, comma 2, del d.gs. n. 507/1993,

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 24267 del 2011 (CONF.)

Cass. n. 22470 del 2019 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REQUISITI DI ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, sentenza del 17/7/2025, n. 5163/2025.

Composizione

Pres. Macrì - Rel. Cananzi.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Tari - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto.

Massima

In tema di TARI, la verifica di adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006, sicché deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della delibera e della tariffa ritenute applicabili, trattandosi di elementi che, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.

Rif. normativi

Art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 22470 del 9/9/2019 (CONF).

Anno pubbl.

2025.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI TASSA SUI RIFIUTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria - Sezione 3, Sentenza del 14/10/2024, n. 890/2025

Composizione

Pres. Prestinenzi – Rel. Saraco Antonio

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Tari - Presupposti - Disponibilità dell'area produttrice di rifiuti - Presunzione di produttività di rifiuti - Prova contraria - Onere probatorio a carico del contribuente – Sussistenza – Oggetto.

Massima

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, un immobile idoneo a produrre rifiuti, sicché, al fine di superare la presunzione posta dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, nel testo in vigore *ratione temporis*, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni per quelle aree detenute od occupate che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali.

Rif. normativi

D.l. 6/12/2011, n. 201, art. 14

L. 22/12/2011, n. 214



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/1/2022, n. 2373, Rv. 663744 – 01 (CONF);

Cass., Sez. 6-5, 16/4/2019, n. 10634, Rv. 653952 – 01 (CONF)

Vedi

Cass., Sez. 6-5, 05/9/2016, n. 17622, Rv. 640781 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ONERI PROBATORI IN TEMA DI PRESUPPOSTI IMPOSITIVI TARI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria - Sezione 3, Sentenza del 14/10/2024, n. 890/2025

Composizione

Pres. Prestinenzi – Rel. Saraco Antonio

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Tari - Presupposti - Disponibilità dell'area produttrice di rifiuti - Presunzione di produttività di rifiuti - Prova contraria - Onere probatorio a carico del contribuente – Sussistenza – Oggetto.

Massima

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, un immobile idoneo a produrre rifiuti, sicché, al fine di superare la presunzione posta dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, nel testo in vigore *ratione temporis*, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni per quelle aree detenute od occupate che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali.

Rif. normativi

D.l. 6/12/2011, n. 201, art. 14

L. 22/12/2011, n. 214

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/1/2022, n. 2373, Rv. 663744 – 01 (CONF);

Cass., Sez. 6-5, 16/4/2019, n. 10634, Rv. 653952 – 01 (CONF)

Cass., Sez. 6-5, 05/9/2016, n. 17622, Rv. 640781 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
D'UFFICIO RELATIVO AD OMESSA DICHIARAZIONE DELLA
TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 2599 del 2025 (dep. 02/04/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Mattarella Bernardo (Presidente e relatore)

Miceli Maria (Giudice)

Ruvolo Michele (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -

295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI

Titoletto

Tributi locali – Tassa di raccolta dei rifiuti – TARES - Obbligo di denuncia -
Denuncia originaria incompleta, infedele od omessa - Violazione annuale
dell'obbligo - Potere di accertamento del Comune - Decadenza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARES), nel caso di totale omissione della dichiarazione iniziale di occupazione dell'immobile da parte del contribuente, l'obbligo di presentazione della stessa permane e si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la decadenza ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 produce i suoi effetti quando il Comune non abbia proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta formulare la denuncia.

Rif. normativi

Art. 14 D.L. 201/2011

Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006

Conformità

Cass. 25063/2019; Cass. 22894/2017

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA TARI RILEVA LA SUPERFICIE
IMPONIBILE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 12,
Sentenza del 29/7/2025, n. 3635

Composizione

Rel. Gallo Antonia

81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI
Atto impositivo – Contenuto - Indicazione dei dati catastali - Necessità
– Esclusione – Indicazione della superficie – Necessità - Fondamento

Massima

In tema di TARI, poiché il calcolo della tariffa non viene effettuato sulla
base dei dati catastali ma della superficie posseduta, l'atto impositivo
non deve necessariamente indicare i dati catastali ma solo la superficie
imponibile posta a fondamento del tributo.

Rif. normativi

art. 7, commi 1 e 2, della l. n. 212/2000

art 1, comma 639, della l. n. 147/2013

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6, 9/9/2019, n. 22470, Rv. 655081 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025